



# COMUNE DI MALALBERGO

## (Provincia di Bologna)

**ORDINANZA N. 14**

**Data: 05/05/2020**

**SINDACO**

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno CINQUE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

**Oggetto:**

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI INERENTI LA RIAPERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI LIMITATAMENTE ALLE CONCESSIONI IN ESSERE SU POSTEGGI DESTINATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DEI MERCATI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.

IL DIRIGENTE

GIOVANNINI MONIA

## ORDINANZA NR. 14 DEL 05/05/2020

### OGGETTO:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI INERENTI LA RIAPERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI LIMITATAMENTE ALLE CONCESSIONI IN ESSERE SU POSTEGGI DESTINATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DEI MERCATI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.

**OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni inerenti la riapertura dei mercati settimanali limitatamente alle concessioni in essere su posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari e dei mercati riservati ai produttori agricoli.**

### IL SINDACO

### RICHIAMATI:

- il D.L. 06/02/2020 convertito con modifiche dalla legge 13/2020, il D.L. N. 09/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. n. 18/2020, il D.L. 19/2020;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 : DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020, DPCM 01/04/2020, DPCM 10/04/2020, DPCM 26/04/2020;
- le Ordinanze emanate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11/04/2020, 66 del 22/04/2020 e n. 69 del 24/04/2020;

### VISTO in particolare:

- l'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell'11.04.2020 recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", con il quale sono state disposte sul territorio regionale ulteriori misure di contenimento relative ai mercati;
- il punto 1 lett. f) dell'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22/04/2020 dove è disposto: "Non sono sospesi (...) in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi";

PRESO ATTO che gli operatori dei mercati in generale, sono già organizzati attraverso forme partecipative degli operatori, Consorzi e loro associazioni, in grado di potere esercitare un ruolo di coordinamento atto ad assumere, da parte degli operatori, le necessarie misure di contenimento del COVID-19 come impartite dalle disposizioni ad oggi emanate, nonché approntare e gestire le necessarie attrezzature per la conformità degli spazi e luoghi assegnati, sempre in conformità alle prescrizioni come già date;

## ORDINANZA NR. 14 DEL 05/05/2020

RITENUTA la opportunità di allargare l'offerta di generi alimentari al fine anche di contenere le file che si determinano in prossimità degli esercizi commerciali in sede fissa, in questa eccezionale situazione, per meglio distribuire la possibilità di approvvigionarsi da parte della popolazione, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalle autorità nazionali e regionali;

DATO ATTO che allo stato sul territorio :

- sono regolarmente istituiti i seguenti mercati settimanali per il commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs 114/98 e L.R. 12/1999, che si svolge il sabato mattina in :
  - nel Capoluogo nell'area pubblica destinata a parcheggio a lato di piazza Marescalchi, all'interno del quale è distinto il settore alimentare ;
  - nella frazione di Altedo nella piazza xxv aprile, all'interno del quale è distinto il settore alimentare
- è regolarmente istituito un mercato riservato a produttori agricoli "Mercato Contadino" che si svolge il mercoledì pomeriggio in Altedo nella piazza xxv aprile;
- è istituito in via sperimentale un posteggio isolato in frazione Pegola, piazza 2 Agosto 1980, a lato della via Nazionale, riservato al settore alimentare nella giornata di venerdì;

CONSIDERATO :

- che i suddetti mercati limitatamente ai prodotti esclusivamente alimentari, possono attraverso specifici interventi a carico degli operatori stessi, nonché con l'ausilio di attrezzature messe a disposizione dal Comune, conformarsi come spazi delimitati e recintati e, quindi, essere gestiti e governati al pari di altri esercizi commerciali;
- che il mercato del sabato mattina come pure quello così detto mercato contadino del mercoledì pomeriggio, sono posti in luoghi strategici del tessuto urbano costituendo in tale modo utili e necessari punti di riferimento per gli acquisti alimentari;
- che la riapertura dei mercati risulta in linea con i provvedimenti governativi e regionali, di garantire alla popolazione residente la necessità di approvvigionamento alimentare e di prima necessità, col minor spostamento possibile rispetto alla propria residenza o attività lavorativa;

DATO ATTO che la riapertura dei suddetti mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, come indicato nel provvedimento dal Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22/04/2020, in modo che sia assicurato il rispetto di quanto disposto ai punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;

TENUTO CONTO che le misure citate dell'allegato 5 del DPCM del 10 aprile, che dovranno obbligatoriamente osservate sono le seguenti:

1. *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.*
4. *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.*
6. *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
7. *Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: (...)l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*
8. *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.*

## ORDINANZA NR. 14 DEL 05/05/2020

RITENUTO dunque di poter dare corso alla riattivazione dei suddetti mercati, per le motivazioni sopra esposte e alle condizioni di sicurezza come richiamate;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

•

### DISPONE

fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi per le motivazioni di cui sopra, e con le misure a cautele di seguito riportate, sono riattivati :

- ✓ i mercati settimanali del sabato mattina nel Capoluogo ed in frazione Altedo,
- ✓ il mercato contadino del mercoledì pomeriggio, in frazione Altedo,
- ✓ il posteggio isolato in frazione Pegola, piazza 2 Agosto 1980, a lato della via Nazionale,

in base agli orari e come stabilito dal vigente Regolamento e/o altri provenienti in materia di commercio su aree pubbliche, a far data dalla data del presente provvedimento e fino all'adozione di ulteriori provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza, e/o comunque al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, previa verifica da parte degli organi di vigilanza del rispetto delle misure di salvaguardia dello spazio specificamente recintato, nonché di contenimento – controllo accessi e distanziamento, uso mascherine e prodotti igienizzanti, ecc.

Viene demandato ai Responsabili delle aree interessate di provvedere a quanto necessario affinché si concretizzi quanto sopra, prevedendo anche la possibilità di spostare i posteggi al fine di consentire una idonea perimetrazione, mettendo a disposizione eventuale materiale atto al contenimento (utilizzando transenne od altri separatori se necessari) per garantire l'osservanza delle misure di sicurezza sanitaria, in particolare la presenza di punti di ingresso ed uscita ben individuati.

Copia della presente ordinanza verrà comunicata ai soggetti come sopra richiamati, alle Associazioni dei settori economici qui interessati, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune dell'Unione Terre di Pianura.

La mancata osservazione delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dagli artt. 4 del D.L. n. 19/2020.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine tutte, sono incaricate dei necessari controlli e della corretta esecuzione del presente atto.

IL SINDACO  
Monia Giovannini